



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

([Deliberazione C.C. n° 22](#) del 23/06/2006)

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina in conformità con la vigente normativa statale e regionale (L. 30.03.2001 – L.R.T. 31.05.2004 n. 29 - DPR 285/1990 – DPR 254/03 – Circ. M:S: 24/93 – Circ. MS. n.10/1998), la cremazione dei defunti, nonché la conservazione e l’affidamento delle relative ceneri.

Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. 31/05/2004 n. 29, la dispersione nell’ambito del territorio comunale delle ceneri derivanti dalla cremazione di salme, di resti mortali, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa contenute nell’ossario comune.

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il presente Regolamento integra il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delib. C.C. n. 09 del 11/04/2006.

PARTE PRIMA

Art. 2 – SISTEMA AUTORIZZATORIO

A - cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità :

a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c. in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso, invece, in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile di residenza, questi informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa in carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile, oppure fatta pervenire allo stesso per via postale telefax, o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In ogni caso l'ufficiale di stato civile si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge.

4. - L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.130/2001. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5.- In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6.- In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio Stato Civile dove si trova sepolto il cadavere stesso, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 82 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

B. cremazione di resti mortali

1 - Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2 - la cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti può essere disposta d'ufficio da l'Ufficiale di Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.

3.- In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione dei resti mortali, dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, in merito:

- alle circostanze rilevate
- al periodo di effettuazione delle cremazioni

- al luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

C. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili

La cremazione di parte anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n° 254.

D. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

PARTE SECONDA

Art. 3 – MODALITA' DI CONSERVAZIONE

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a. Tumulata:

1.- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

2.- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;

3.- la tumulazione in sepoltura di famiglia, o loculi è per la durata del periodo concessorio, o per il suo residuo.

b. Inumata in area cimiteriale:

1.- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.

2.- la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

3.- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4.- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

5.- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

6.- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 ;

d. consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 4.

PARTE TERZA

Art. 4 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

a. Volontà del defunto

1.- La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla libera volontà del defunto o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della L.R.T. 29/2004 comma 1.

b. Soggetto affidatario

1.- Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, o associazione.

2.- L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale.

3.- Il soggetto individuato per l'affidamento delle ceneri, presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati :

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- il luogo di conservazione ;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata ;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso da quello indicato

c. Luogo della conservazione

1.- Se l'affidatario cambia il luogo autorizzato di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.

d. Autorizzazione all'affidamento

1.- L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di Cecina nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali; ai sensi del precedente art. 3.

2.- L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.

3.- L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.

4.- In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

e. Decesso dell'affidatario

1.- In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

f. Controlli

1.- L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.

2.- Nel caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale principale .

g. Registro degli affidamenti

1.- Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo di conservazione delle ceneri, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

PARTE QUARTA

ART. 5 DISPERSIONE DELLE CENERI

a. Volontà del defunto

1.- La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà esclusiva del defunto manifestata in vita come segue:

- disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione, certificata dal legale rappresentante, resa al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000.

b. Incaricato alla dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà o in mancanza ovvero indisponibilità dello stesso, dai soggetti sotto indicati, secondo l'ordine ivi precisato:

- a) coniuge
- b) figli
- c) altri familiari aventi diritto
- d) esecutore testamentario
- e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- f) personale appositamente autorizzato dal comune Che Esercita L'attività Funebre.

c. Autorizzazione alla dispersione

1.- l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio Comunale è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile.

2.- chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

d. Luoghi di dispersione delle ceneri

1.- dispersione delle ceneri nel cimitero comunale

- La dispersione nei cimiteri comunali è ammessa esclusivamente all'interno del cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, ovvero nelle apposite aree eventualmente a ciò destinate (giardino del ricordo).

2.- **Dispersione delle ceneri in mare**

- La dispersione in mare è ammessa per le ceneri di qualsiasi defunto ad oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti il territorio comunale, in zone libere da natanti o manufatti, fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia con natanti o altri mezzi.

3.- **Dispersione delle ceneri nei fiumi.**

- La dispersione delle ceneri è ammessa nel fiume Cecina, per le ceneri di qualsiasi defunto, (purchè a distanza di 200 mt. dai centri abitati).
- La dispersione delle ceneri non è consentita nei restanti corsi e specchi d'acqua presenti nel territorio comunale, in quanto non equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della L. 130/2201.

4. **Dispersione in aree naturali.**

- Il luogo della dispersione sarà individuato con atto di Giunta Comunale.

5. **Dispersione in aree private**

- Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'art.3 – 1° comma numero 8 del D.L. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano; a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentano; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

- La sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione.
- La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

d. Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- il luogo di dispersione delle ceneri.

e. Smaltimento dell'urna

Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria può essere riconsegnata al cimitero, che provvederà gratuitamente allo smaltimento.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 SANZIONI

1.- Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da €. 25 a €. 500 come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge.

2.- Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (da €. 2.582,28 a €. 12.911,42).

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRERA' IN VIGORE DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE.

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

PARTE PRIMA

Art. 2 Sistema autorizzatorio

- a. cremazione di salme
- b. cremazione di resti mortali
- c. cremazione di parti anatomiche riconoscibili
- d. cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

PARTE SECONDA

Art. 3 Modalità di Conservazione delle ceneri:

- a. tumulate in area cimiteriale
- b. inumate in area cimiteriale
- c. conservate all'interno del cimitero
- d. consegnate al soggetto affidatario.

PARTE TERZA

Art. 4 Affidamento delle ceneri

- a. volontà del defunto
- b. soggetto affidatario
- c. luogo della conservazione
- d. autorizzazione all'affidamento
- e. decesso dell'affidatario
- f. controlli
- g. registro degli affidamenti

PARTE QUARTA

Art. 5 Dispersione delle ceneri

- a. volontà del defunto
- b. incaricato alla dispersione
- c. autorizzazione alla dispersione
- d. luoghi di dispersione delle ceneri
- e. registri cimiteriali
- f. smaltimento dell'urna

PARTE QUINTA

Art. 6 Sanzioni